

Testimonianza: deduzione mediante articoli separati, altrimenti il mezzo istruttorio è inammissibile e, se ammesso, non è utilizzabile.

In tema di testimonianza, è imposto alla parte di specificare i fatti da dedurre a prova in articoli separati, che ha il duplice scopo di consentire all'avversario di formulare i capitoli di prova contraria indicando i propri testimoni e di dare modo al giudice di valutare se la prova richiesta sia concludente e pertinente; essendo tale norma di carattere cogente, la sua inosservanza, da parte di chi propone la prova, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio e, se questo venga erroneamente ammesso ed espletato, deve considerarsi invalido e il giudice non può tenerne alcun conto.

Scarica qui la sentenza >>

Tribunale di Bologna, sezione lavoro, sentenza del 20.2.2013

...omissis...

Si premette che risulta documentata la circostanza che, tra le parti, è stato sottoscritto un contratto di lavoro dirigenziale a termine in data 14/5/2007, che, contestualmente, al ricorrente e' stato conferito la carica di amministratore delegato -delibera del cda del 14/5/2007 (doc. n. 7 conv.- e che, successivamente, le parti hanno sottoscritto un nuovo contratto a termine, in data 6/8/2010.

Ciò premesso, risulta confermato dalla lettura del contratto a termine concluso tra le parti in data 6/8/2010, con scadenza al 31/5/2013, la previsione, nel caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro su iniziativa della B. srl, di una "clausola di durata minima garantita", la cui operatività è stata esclusa espressamente dalle parti nel caso di illecito doloso commesso dal lavoratore, consistente nel pagamento, in favore del ricorrente, delle retribuzioni dalla data della risoluzione anticipata sino a quella di scadenza del contratto.

Con riferimento ai capitoli di prova dedotti dalle parti, gli stessi non sono stati ammessi, in virtù del principio contenuto nella disposizione dell'art. 244 c.p.c., con cui è imposto alla parte di specificare i fatti da dedurre a prova in articoli separati, che ha il duplice scopo di consentire all'avversario di formulare i capitoli di prova contraria indicando i propri testimoni e di dare modo al giudice di valutare se la prova richiesta sia concludente e pertinente; essendo tale norma di carattere cogente, la sua inosservanza, da parte di chi propone la prova, determina l'inammissibilità

del mezzo istruttorio e, se questo venga erroneamente ammesso ed espletato, deve considerarsi invalido e il giudice non può tenerne alcun conto (Cass. Sez. lav. n. 2201 del 31/1/2007).

In base a tale principio, non si ritengono ammissibili i capitoli di prova dedotti da entrambe le parti, atteso che gli stessi non sono formulati in articoli separati e non attengono a fatti specifici, oltre ad essere in prevalenza valutativi. Nel caso in esame, il datore di lavoro non ha provato la esistenza di illeciti dolosi imputabili all'attore: la convenuta non ha, infatti, formulato specifici capitoli di prova sul punto, né ha allegato prove documentali che comprovassero in giudizio la prova dell'elemento intenzionale contestato.

Pertanto, nel caso in esame, esclusa la sussistenza di illeciti dolosi commessi dall'attore nei confronti della resistente, deve applicarsi, in favore del ricorrente, la clausola contrattuale di durata minima garantita prevista dal contratto individuale, da cui discende il diritto del ricorrente al pagamento di tutte le retribuzioni dovute dalla data del recesso a quella di scadenza del contratto a termine (6/6/2011-31/5/2013).

In relazione al quantum, le retribuzioni vanno calcolate sulla base del trattamento retributivo previsto alla clausola n. 3) del suddetto contratto: il ricorrente si è infatti limitato a sostenere la simulazione del conferimento d'incarico di A., sostenendo di avere svolto soltanto la funzione di direttore marketing, senza formulare specifici capitoli di prova, né fornire alcuna prova documentale volta a comprovare lo svolgimento in concreto delle mansioni di direttore marketing e la conseguente asserita simulazione.

La società convenuta ha invece provato, per mezzo della documentazione prodotta (doc. n. 7) gli amplissimi poteri di gestione, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, conferiti all'attore con la nomina ad AD, che appaiono effettivamente di gran lunga prevalenti rispetto a quelle di direttore marketing indicati quale oggetto della prestazione di lavoro a termine.

Il ricorrente ha chiesto che venga accertata la natura ritorsiva del recesso datoriale. Nel caso in esame il ricorrente non ha fornito allegazioni e neppure un principio di prova a conferma del carattere ritorsivo del recesso datoriale. Tale domanda viene, quindi, respinta.

Le spese del processo sono compensate tra le parti, avuto riguardo al parziale accoglimento delle pretese del ricorrente ed alla novità e complessità della questione esaminata.

p.q.m.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Dichiara tenuta e condanna B. spa al pagamento, in favore del ricorrente delle retribuzioni a questo spettanti dalla data del recesso anticipato dal rapporto di lavoro, intervenuto in data 6.6.2011, alla data di scadenza del contratto a termine del 6.10.2010 (31.5.2013) da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda concordata tra le parti nel suddetto contratto a termine (clausola n. 3: "Trattamento retributivo") pari a .Euro 110.000,00 annue lorde, oltre accessori.
2. 2. Respinge le restanti domande del ricorrente.
3. Compensa le spese del processo.

Assegna il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione della sentenza.

Così deciso in Bologna, il 16 gennaio 2013.

Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2013.

La Nuova Procedura Civile